

EMERGENZA CORONAVIRUS



LA DIDATTICA RESPONSABILE IN EPOCA DI EMERGENZA

FAQ

f flccgil  FLCCGIL



FLC CGIL

ORA E SEMPRE
CONOSCENZA

WWW.FLCGIL.IT

LA DIDATTICA RESPONSABILE IN EPOCA DI EMERGENZA - FAQ

Appunti per una attuazione condivisa nelle singole istituzioni scolastiche della didattica a distanza nella fase di emergenza determinata dalla lotta alla diffusione del contagio COVID-19: il fascicolo della FLC CGIL come punto di riferimento

Nel [fascicolo](#) che la FLC CGIL ha elaborato e messo a disposizione di tutti sul suo sito sono stati evidenziati alcuni comportamenti da tenere in questa drammatica fase che stanno vivendo le nostre comunità scolastiche, nel rispetto delle norme, del CCNL, delle prerogative dei dirigenti scolastici e dei docenti e nel rispetto della libertà di insegnamento che è strumento di tutela a favore della buona didattica, garanzia di un insegnamento efficace e promotore di libero pensiero.

La didattica a distanza attraverso l'uso delle tecnologie non è una modalità di insegnamento che possa sostituire la didattica in presenza, ma è quella realisticamente più praticabile, nelle forme possibili, in situazioni emergenziali come quella che sta attraversando il Paese per mantenere un contatto educativo e didattico.

Così il nostro fascicolo:

La complessità e la problematicità della fase richiedono un impegno straordinario e coordinato per un patto educativo forte, espressione della natura inclusiva della comunità scolastica, che impegni i docenti in scelte didattiche responsabili, riconosca ai dirigenti scolastici un ruolo di coordinamento attivo, valorizzi il coinvolgimento delle famiglie e il protagonismo degli studenti nei processi formativi.

La decisione per legge (DL 6/2020 e DPCM successivi) di avviare modalità di didattica a distanza non sospende le norme e gli adempimenti che fanno da base alla didattica in presenza, ma va da sé che norme e adempimenti si possono praticare solo fino al punto in cui essi non ricevono limitazioni dalla drammatica situazione che vivono docenti, dirigenti, alunni, famiglie.

La norma introdotta dal comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Legge n.22 del 8 aprile 2020 non ha di fatto aggiunto alcunché a ciò che già stavano facendo i docenti da alcune settimane.

Nel nostro fascicolo a proposito della didattica a distanza abbiamo scritto:

In questo scenario si colloca la possibilità di attuare modalità didattiche "alternative", riconoscendo ai docenti le competenze per scegliere metodi e strumenti idonei a dare, in un contesto denso di difficoltà, le risposte più adeguate ai bisogni di ciascuno dei propri studenti, esercitando la propria autonomia professionale, coerentemente con le procedure organizzative, le articolazioni orarie e le tempistiche adottate dalle rispettive istituzioni scolastiche attraverso i propri organi collegiali.

La nota del Ministero dell'Istruzione, che noi abbiamo da subito criticato chiedendone anche il ritiro per avviare un confronto su quelle materie, ha tentato di dare un indirizzo dirigitico a questo lavoro che, per sua natura, non può subire dirigismi o imposizioni.

Le indicazioni del fascicolo nazionale fanno chiarezza:

La collegialità, e non l'iniziativa solitaria di singoli docenti, continua infatti a ricoprire una funzione inderogabile di orientamento e progettazione e richiede di essere esercitata, anche nell'emergenza, nel rispetto della normativa vigente, con modalità flessibili e un'articolazione agile e funzionale degli organismi (consigli di classe, team dei docenti, dipartimenti, ecc.).

Solo nella funzionalità possibile degli Organi collegiali svolti a distanza si possono ricavare utili indicazioni per agire collettivamente e senza imposizioni dirigistiche: sappiamo che per questa via i docenti hanno trovato modalità condivise di comportamento su tutti gli aspetti e le difficoltà della didattica a distanza (mantenimento o diminuzione dell'orario normale, quantità di lezioni da svolgere e compiti da assegnare, socializzazione delle difficoltà ecc.).

Le medesime problematiche che si incontrano nel riunire gli alunni in classi a distanza si possono verificare per la composizione degli organi collegiali (impossibilità di connessione per alcuni), ma ciò non deve impedirne lo svolgimento. Infatti gli Organi collegiali, dal Collegio ai Dipartimenti ai Consigli ai gruppi di lavoro, sia pur svolti con difficoltà, sono l'unica garanzia che si possano neutralizzare aspetti burocratici e unidirezionali quali quelli prefigurati dalla Nota già citata. Per gli aspetti organizzativi (presenze, presidenze, verbalizzazioni, delibere) naturalmente si tenderà ad operare come se si fosse in presenza: si tenga conto che attualmente gli stessi incontri governo-sindacato e molti provvedimenti amministrativi e contabili adottati dalle Pubbliche amministrazioni sono il risultato di riunioni svolte a distanza con la produzione di protocolli e normative che hanno cogenza su tutto il territorio nazionale.

Le deviazioni possibili che pure ci vengono segnalate rispetto a queste modalità (pretesa da parte del dirigente scolastico di "partecipare" alle lezioni, di dare indicazioni di lavoro senza passaggi preliminari negli Organi collegiali e senza il rispetto delle relazioni sindacali, di imporre l'adeguamento a modalità valutative mai discusse e in ogni caso nelle competenze degli organi collegiali e del singolo docente, ecc.) vanno puntualmente contestati con determinazione ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui tali comportamenti si verificano, non riscontrandosi l'opportunità e l'efficacia di interventi generalizzati.

Nulla aggiunge all'operato delle scuole la modifica apportata in sede di conversione in legge del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 che estende esplicitamente anche alle istituzioni scolastiche la possibilità svolgere a distanza le riunioni degli organi collegiali.

Non risultano quindi compatibili, rispetto alla fase che stiamo vivendo, prese di posizione da parte di docenti sulla non obbligatorietà dell'insegnamento a distanza, sulla mancanza di validità delle decisioni assunte nelle riunioni degli organismi convocati a distanza, sulla volontà di non seguire le indicazioni condivise dagli organi collegiali della scuola in nome della libertà di insegnamento o con la motivazione che non tutti gli alunni sono in grado di connettersi o di seguire le attività.

Contemporaneamente va posta in essere ogni possibile azione di supporto da parte dei docenti e degli educatori e da parte del personale ATA alla funzione di coordinamento svolta del dirigente scolastico; come non va trascurata l'azione sindacale di tutela dei diritti del personale tramite le relazioni sindacali previste dal contratto e che riguardano una vasta gamma di materie (orario di lavoro, uso delle tecnologie, prerogative degli organi collegiali ecc.).

FAQ didattica a distanza

1. I Decreti che hanno varato la didattica a distanza sono in contrasto con le norme generali dell'istruzione tanto da consentire di astenersi dalla prestazione lavorativa a distanza?

No. Il DPCM del 4 marzo 2020 e il Decreto Legge del 8 aprile 2020, limitatamente al periodo di sospensione delle attività didattiche dovuta all'epidemia da COVID-19, hanno innovato rispetto all'ordinaria sospensione dell'attività didattica, impegnando le scuole con tutto il personale allo svolgimento della didattica a distanza, nelle forme possibili e con la strumentazione a disposizione dei singoli o, ove necessario, con quella messa a disposizione dalla scuola. Nessuna conseguenza ovviamente può derivare al personale laddove le situazioni oggettive rendono impossibile la didattica a distanza.

2. La prestazione lavorativa del docente nella didattica a distanza è materia di relazioni sindacali?

Sì, è necessario che le modalità di lavoro siano oggetto di informazione alla quale può seguire il confronto se è richiesto dai destinatari dell'informazione o previsto dal dirigente contestualmente all'invio dell'informazione. Attraverso il confronto la parte sindacale partecipa costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Nello svolgimento dell'attività a distanza può essere utile definire attraverso il confronto le caratteristiche dell'articolazione dell'orario di lavoro a distanza (che impegno giornaliero viene richiesto al docente, in quali fasce orarie, il diritto alla disconnessione).

3. Di chi è la competenza nella programmazione e definizione delle attività di didattica a distanza?

È di competenza del consiglio di classe/interclasse/intersezione e del team dei docenti nella scuola primaria, che le definisce sulla base dei criteri generali individuati dal collegio dei docenti (che tipo di interazione stabilire con la classe, quali tecnologie usare, con che cadenza, come suddividere tra i docenti della classe gli interventi nel corso della settimana). Sulla base di questi criteri il singolo docente definisce le attività didattiche per la classe e l'ambito disciplinare di cui è titolare.

4. Le relazioni sindacali possono svolgersi a distanza?

Sì, a tutti i livelli (nazionale, territoriale e di scuola) le relazioni sindacali si stanno tenendo a distanza senza che nessuno ne metta in dubbio la validità. La straordinarietà della situazione rende necessario che siano rispettati i principi di lealtà e buona fede, la chiarezza delle relazioni e la partecipazione di tutti ad assicurare il massimo dell'efficacia.

5. Quali principi devono guidare la didattica a distanza, chi ne decide l'organizzazione e la realizzazione?

In questo momento così difficile, che impedisce alla comunità professionale dei docenti di interagire in presenza, restano validi i principi dell'esercizio della responsabilità collegiale ed individuale dei docenti sanciti dal Regolamento dell'autonomia (DPR 275/1999). Il dirigente scolastico ha perciò il compito di garantire la collegialità delle scelte convocando, anche a distanza, prima il collegio dei docenti, chiamato a definire le attività necessarie, poi i singoli consigli di classe che dovranno concretizzare le scelte didattiche, sulla base della loro conoscenza degli alunni e delle loro condizioni anche personali (disponibilità, adeguatezza e fruibilità delle dotazioni tecnologiche) finalizzate a mantenere un contatto con tutti gli alunni.

6. Sono valide le delibere degli organi collegiali assunte "a distanza"?

Ora è stata introdotta anche una specifica norma che assicura la validità delle decisioni assunte "a distanza" dagli organi collegiali, comprese quelle deliberate in precedenza. La priorità è assicurare che siano i docenti a svolgere tutte le funzioni previste dalla legge e dal contratto. Non è sufficiente la responsabilità dei dirigenti scolastici nell'organizzare le attività; è indispensabile che i docenti facciano fino in fondo quanto è possibile per effettuare, anche in questa situazione, le scelte che a loro sono affidate mentre è compito del dirigente scolastico assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute a distanza degli Organi collegiali.

7. La didattica a distanza consiste nella riproduzione a distanza del lavoro che si svolgeva in aula?

No. Con la didattica a distanza non è possibile riprodurre la scansione di una giornata scolastica e questa è la più grave limitazione che l'emergenza sanitaria sta provocando al diritto allo studio. Nessuna tecnologia, neanche la più sofisticata, se pure potesse raggiungere la totalità dei bambini e degli studenti, potrebbe mai sostituire la ricchezza dell'interazione tra pari e del contatto diretto con il docente che avviene quotidianamente nelle classi della scuola italiana. Con la didattica a distanza i docenti sono oggi impegnati, in uno sforzo grandissimo, mai provato prima, a non spezzare del tutto quel filo e a mantenere un contatto con bambini e studenti. Ogni scuola, a seconda dell'età degli alunni, della tipologia di indirizzo e degli strumenti a loro disposizione, definirà le modalità di intervento, i relativi contenuti, l'eventuale l'impegno massimo giornaliero richiesto in attività cosiddette "sincrone" (qualora gli alunni possono essere collegati contemporaneamente con l'insegnante in video o chat e possono interagire) e in attività di studio individuale e rielaborazione personale dei contenuti proposti, avendo cura di alternare i diversi momenti.

8. Le famiglie devono essere informate del programma delle attività didattiche a distanza?

È indispensabile che le famiglie siano preventivamente informate dell'attività che l'alunno svolgerà nel corso della settimana, delle tipologie di intervento che saranno previste, al fine di programmare l'utilizzo dei dispositivi elettronici a disposizione (pc, tablet o smartphone) da parte di tutti i componenti del nucleo familiare che potrebbero anch'essi essere impegnati in attività di lavoro agile o didattica a distanza. Un'attenzione particolare va rivolta agli alunni più piccoli, della scuola primaria e dell'infanzia, per i quali la funzione educativa dev'essere sostenuta dalla presenza fisica delle figure adulte di riferimento, rendendo necessario il coinvolgimento delle famiglie non solo nell'attività didattica, ma attraverso un patto di corresponsabilità che definisca stili educativi condivisi, modalità e tempi per la scansione quotidiana dei vari momenti.

9. C'è un obbligo dei docenti di documentare il lavoro svolto?

Gli insegnanti hanno senza dubbio il dovere professionale di documentare le attività proposte e quanto prodotto dagli studenti. Si tratta certamente di un lavoro più complesso e oneroso della semplice annotazione dell'argomento della lezione ma esso è determinato dalla necessità, di documentare l'attività didattica anche per le finalità di un'eventuale valutazione formativa in itinere degli alunni (laddove possibile) e di verifica da parte del docente dei processi insegnamento apprendimento attivati.

10. Come utilizzare il registro elettronico nella didattica a distanza?

Il registro elettronico è uno strumento che le scuole normalmente utilizzano per molteplici scopi e attività: report dei contenuti delle lezioni, compiti a casa assegnati agli studenti, condivisione con i colleghi delle attività programmate e delle comunicazioni del dirigente scolastico sono per i docenti le principali funzionalità del registro, mentre le famiglie, tramite credenziali personali consegnate all'inizio dell'anno dalla scuola, possono accedere alle comunicazioni rivolte alla totalità della classe, controllare le attività svolte in classe e i compiti assegnati, conoscere le valutazioni attribuite da ciascun docente ai loro figli.

Per l'attività di didattica a distanza il registro elettronico, non utilizzabile come modalità di attestazione della presenza in servizio del docente che risulterebbe un adempimento vessatorio e privo di senso, è diventato per i docenti il principale strumento per interagire con gli studenti e le famiglie e per svolgere tutte quelle attività, alternative e complementari alla video-lezione, che consentono di mantenere un contatto costante con gli studenti, inviando loro materiali didattici (file, registrazioni audio e video, link a videolezioni disponibili in rete), restare in collegamento con i colleghi con cui scambiare materiali e leggere le comunicazioni inviate dal dirigente scolastico e dalle famiglie. Allo stesso modo per alunni e studenti il registro elettronico rappresenta la piattaforma sulla quale caricare elaborati che il docente potrà visionare e restituire con le necessarie annotazioni.

È pertanto auspicabile che i docenti utilizzino tutte le funzionalità del registro elettronico utili non solo a mantenere viva l'interazione con la classe ma anche a registrare lo svolgimento delle attività didattiche, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite in accordo con i colleghi della classe.

11. Si deve ridefinire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa?

Bisogna pensare al PTOF non come ad un adempimento ma come al documento che sintetizza il lavoro che la scuola ha deciso di svolgere nel triennio per il pieno raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ritenuti necessari e possibili in quel contesto e per quegli alunni. L'emergenza sanitaria ha sicuramente causato un rallentamento di quel lavoro e richiede la necessità di mettere a punto dei correttivi per adeguare l'azione didattica al nuovo scenario, la cui portata temporale non è al momento definita. Non serve perciò ora che il collegio dei docenti si affretti a modificare il PTOF, ma è necessario che individui, tra quelli già definiti nel PTOF in vigore, i nuclei fondamentali a cui ancorare gli interventi a distanza che i consigli di classe saranno chiamati a definire, anche attraverso una riprogrammazione/semplificazione delle attività.

12. Come si debbono valutare gli alunni?

La valutazione degli alunni spetta ai singoli docenti insieme ai colleghi del consiglio di classe nel rispetto dell'articolo 1 del DLgs 62/2017 che recita: "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze." Non riteniamo che eventuali interventi del Ministero di modifica dell'attuale norma cambieranno nella sostanza i principi, l'oggetto e la finalità della valutazione. Saranno dunque i docenti a dover decidere collegialmente come valutare gli alunni che conoscono e con i quali avranno mantenuto un costante rapporto in questi mesi di "didattica a distanza". La valutazione degli alunni nel periodo di svolgimento della didattica a distanza è di assoluta competenza del docente sulla base dei criteri definiti dagli organi collegiali: ogni altra indicazione che pur può venire direttamente dal dirigente scolastico, anche sulla base di circolari del Ministero, se non mediata nuovamente dagli organi collegiali, è priva di qualsiasi rilevanza e incidenza.

13. Chi decide le misure per garantire la sicurezza dei docenti nello svolgimento delle attività della "didattica e distanza"?

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola non viene meno con la didattica a distanza. Trattandosi di un'attività lavorativa che avviene in locali di cui il datore di lavoro non è direttamente responsabile e sui quali non può effettuare preventivamente la valutazione dei rischi, è comunque opportuno che il dirigente scolastico – datore di lavoro, in analogia a quanto previsto nella legge istitutiva del lavoro agile (L. 81/2017, art. 22, comma 1), trasmetta ai docenti impegnati nella didattica a distanza un'informativa sui comportamenti di prevenzione generale da adottare per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in ambienti diversi da quelli abituali. (es. indicazioni su illuminazione naturale e artificiale locali, corretto utilizzo di notebook, smartphone e tablet per le attività di didattica a distanza, verifica integrità apparecchiature utilizzate, idoneità delle postazioni utilizzate, posture da assumere e tempi di permanenza, ecc., tratte dall'informativa al lavoratore in lavoro agile presente sul sito dell'INAIL). Di tale informativa va data comunicazione anche al RLS della scuola.

14. Come si affrontano i problemi connessi al rispetto della riservatezza nello svolgimento delle attività della "didattica e distanza"?

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico al quale spetta dare le indicazioni nel rispetto del Regolamento Europeo e della normativa italiana per il corretto trattamento dei dati personali connesso al flusso di dati che avviene tra studenti e docenti.

Occorre a tal fine precisare che, pur trattandosi di una modalità di interazione non usuale e spesso inedita per studenti e docenti, continuano a valere, anche nella didattica a distanza, le disposizioni normative che consentono alla scuola di trattare i dati personali degli alunni per lo svolgimento dell'attività di istruzione connessa ai compiti di interesse pubblico di cui essa è investita, senza necessità di acquisire il consenso al trattamento da parte dei singoli genitori, ma facendo riferimento all'informativa consegnata alle famiglie all'atto dell'iscrizione. Va inoltre ricordato che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro con il docente (assunzione a tempo indeterminato o determinato, trasferimento) il dirigente scolastico titolare del trattamento dei dati, oltre a consegnare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del docente per la gestione del rapporto di lavoro, ha individuato il docente stesso come "soggetto autorizzato" al trattamento dei dati degli studenti e dei genitori di cui viene in possesso nello svolgimento della sua attività, rendendolo edotto sui rischi connessi al trattamento e sulle misure atte a minimizzarli. Verificata la piena liceità del trattamento dei dati degli alunni da parte della scuola, non è inutile in questa fase individuare ulteriori modalità con le quali le famiglie e gli studenti maggiorenni vengano informati sulla necessità di un uso corretto e responsabile dei dati personali veicolati con i contenuti multimediali inviati dalla scuola e dai singoli docenti e sulle conseguenze, anche di natura penale, connesse a una eventuale indebita diffusione.

Va infine ricordato che il Garante della Privacy ha pubblicato il 26 marzo 2020 uno specifico provvedimento nel quale, annunciando l'avvio di un'azione di controllo del rispetto del Regolamento e del Codice Privacy sui fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, fornisce prime indicazioni sulla tutela dei dati personali nella didattica a distanza, chiarendo che le scuole:

- non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle loro funzioni istituzionali;
- non devono effettuare la valutazione d'impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati non aumenta i rischi per i diritti e le libertà degli interessati rispetto al trattamento già precedentemente effettuato (bisogna perciò evitare servizi on line di videoconferenza o piattaforme che presentano tecnologie invasive come l'utilizzo di dati di geolocalizzazione o dati biometrici);
- devono preferire l'utilizzo di piattaforme, come ad es. il registro elettronico, per le quali il rapporto con il fornitore è definito da un contratto (che regola anche il trattamento dei dati personali per conto della scuola) oppure, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse, attivare solo i servizi strettamente necessari, riducendo al minimo i dati personali da trattare e assicurandosi che i dati trattati per loro conto non siano utilizzati per scopi diversi dalla didattica a distanza (es. marketing o profilazione).

15. Che cosa è davvero urgente e necessario?

È importante, doveroso e imprescindibile in questo momento garantire il diritto all'istruzione, essendo questo il modo più appropriato e più alto, nelle condizioni date, per la professione docente di prendersi cura delle persone. Sono importanti tutte le attività che permettono ai docenti di condividere problemi e soluzioni e di sentirsi parte di una comunità che continua, nei modi possibili, a farsi carico dei compiti ad essa affidati. Quindi è necessario non perdere i contatti fra i docenti e con i dirigenti scolastici e mostrare alle famiglie e agli alunni che una parte fondamentale delle istituzioni del nostro Paese è in campo e accanto alle persone.